

Tfr: retribuzione utile, rivalutazione e anticipazione

Dimitri Cerioli - Consulente del lavoro

Disciplina	La legge n. 297/1982 ha modificato gli articoli 2120 e 2121 del codice civile, riordinando in modo definitivo la disciplina delle somme da erogare alla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio fondamentale della norma è che al lavoratore subordinato spetta alla cessazione del rapporto di lavoro una somma a titolo di trattamento di fine rapporto (Tfr). Nella legislazione italiana il Tfr è succeduto e ha sostituito l'indennità di anzianità, modificandone i destinatari, i criteri di maturazione e di erogazione. In seguito il Tfr è stato indicato dal legislatore come la fonte di finanziamento principale per le forme pensionistiche complementari.
Duplici natura	È possibile quindi sostenere che oggi il Tfr ha una duplice natura: di retribuzione differita o di contributo previdenziale. La sua funzione è stabilita dal lavoratore mediante una scelta consapevole o per silenzio assenso, nei primi sei mesi del rapporto di lavoro: il lavoratore è infatti chiamato a decidere se continuare ad accantonare il Tfr presso il datore di lavoro, conservandone la funzione originaria di risparmio forzoso (per il dipendente, e di finanziamento a basso costo per il datore di lavoro) oppure se destinarlo al finanziamento di una forma pensionistica di tipo complementare. In caso di mancata indicazione, vale la regola del silenzio-assenso che prevede l'iscrizione ad un fondo e il versamento del Tfr maturando.
Beneficiari	La prima caratteristica del Tfr è che esso spetta al lavoratore «in ogni caso». Questa espressione oggi sta ad indicare essenzialmente: <ul style="list-style-type: none"> • per ogni tipologia di rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato, indeterminato, a tempo parziale, con contratto di apprendistato); • per tutte le qualifiche; • indipendentemente dalla forma del recesso di rapporto di lavoro (sia esso in prova, per dimissioni o licenziamento di ogni tipo). <p>Questo comporta che il Tfr sia considerato un diritto indisponibile per il lavoratore.</p>
Quota di calcolo	<p>Retribuzione annua utile al calcolo</p> <p>Il Tfr si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. Matematicamente questa quota equivale ad una percentuale pari al 7,41%. La quota di calcolo è da considerarsi come regola generale, inderogabile dalla contrattazione collettiva o individuale, pertanto non soggetta a modifiche né in aumento né in diminuzione.</p> <p>Le uniche eccezioni a tale disposizione sono riscontrabili in alcuni Ccnl per gli operai agricoli a tempo determinato (Otd), che prevedono una maturazione in percentuale (generalmente pari all'8,63%).</p>
Anno di servizio	Il meccanismo di calcolo previsto dalla norma fa intendere che per anno di servizio vada inteso ogni anno civile in cui è intercorso il rapporto di lavoro.
Criterio di competenza	L'aver stabilito come retribuzione utile quella dovuta e non quella erogata comporta da un lato la maturazione del Tfr per competenza e non per cassa, dall'altro la tutela e l'indipendenza di questa parte di retribuzione da eventuali inadempimenti da parte del datore di lavoro riguardanti l'erogazione della retribuzione corrente. Il criterio di competenza deve

Frazioni inferiori all'anno

essere inteso in senso non rigoroso, facendo riferimento al momento in cui avviene il perfezionamento dell'obbligazione retributiva, cioè al momento in cui un credito retributivo diventa certo, liquido ed esigibile, in applicazione delle norme di legge o di contratto. Pertanto alcune somme diventano retribuzione utile al calcolo del Tfr solo al momento della loro erogazione, come accade per le mensilità aggiuntive o per i premi variabili, dovuti ed erogati successivamente alla loro maturazione.

In merito al concetto di retribuzione annua dovuta è ritenuta utile anche quella ridotta in caso di frazioni inferiori all'anno. L'art. 2120 c.c. ne specifica le modalità di calcolo, prevedendo che si debbano computare come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. In merito due sono le interpretazioni del secondo comma dell'art. 2120 c.c.:

- 1) la prima ritiene che in caso di frazioni di mese inferiori ai 15 giorni non vi sia alcuna retribuzione utile alla maturazione del Tfr e di conseguenza non vi sia maturazione del rateo (Cass. sez. lav., n. 4057/1987);
- 2) la seconda, più recente e in contrasto con la precedente, sostiene che in caso di frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sia comunque dovuto il rateo di accantonamento del Tfr nella misura pari alla retribuzione effettivamente percepita in relazione alle giornate retribuite (Cass., sez. lav., n. 13934/2002).

Si ritiene corretta quest'ultima interpretazione, ai sensi della quale il secondo comma dell'art. 2120 c.c. non comporta necessariamente l'esclusione della maturazione del Tfr nelle frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Esempi

1) *Lavoratore assunto il giorno 9.3.1998 al 4° livello Pubblici esercizi.*

Retribuzione lorda mensile:

- *paga base:* € 515,42
- *contingenza:* € 524,94
- *superminimo assorbibile:* € 34,74
- *totale:* € 1.075,10

Nel mese vengono svolte 8 ore di straordinario e 8 ore di lavoro domenicale.

Busta paga

PAGA BASE	CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITA	SUPERMINIMO	PREMIO PRODUZIONE	EDR-VARIE 1	VARIE 2	VARIE 3
515,42	524,94		34,74				
							TOTALE
							1.075,10
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE		
	RETRIBUZIONE	20	41,35	827,00			
	LAVORO STRAORDINARIO	8	8,12576	65,01			
	LAVORO DOMENICALE	8	0,60337	4,83			

- *Calcolo retribuzione utile al Tfr: € 1.075,10 + € 4,83 = € 1.079,93;*
- *Tfr lordo maturato: € 1.079,93 : 13,5 = € 79,99.*

Il valore della retribuzione mensile preso a base di calcolo non è quello percepito dal lavoratore per le giornate lavorate (€ 827,00) ma il teorico mensile intero (€ 1.075,10), cui si vanno ad aggiungere le voci erogate a titolo non occasionale.

2) *Lavoratore assunto il giorno 23.3.1998 al 4° livello Pubblici esercizi.*

Retribuzione lorda mensile:

- *paga base:* € 515,42
- *contingenza:* € 524,94
- *superminimo assorbibile:* € 34,74
- *totale:* € 1.075,10

Nel mese vengono svolte 8 ore di straordinario e 8 ore di lavoro domenicale.

Busta paga

PAGA BASE	CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITA	SUPERMINIMO	PREMIO PRODUZIONE	EDR-VARIE 1	VARIE 2	VARIE 3
515,42	524,94		34,74				
							TOTALE
							1.075,10
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE		
	RETRIBUZIONE	8	41,35	330,80			
	LAVORO STRAORDINARIO	8	8,12576	65,01			
	LAVORO DOMENICALE	8	0,60337	4,83			

- *Calcolo retribuzione utile al Tfr: € 330,80 + € 4,83 = € 335,63;*
- *Tfr lordo maturato: € 335,63: 13,5 = € 24,86.*

Il valore della retribuzione mensile preso a base di calcolo è quello percepito dal lavoratore per le giornate lavorate, si ha maturazione nonostante la frazione di mese sia inferiore ai 15 giorni; a tale somma si vanno ad aggiungere le voci erogate a titolo non occasionale.

Assenze

Periodi utili alla maturazione del Tfr

L'art. 2120 c.c. fa riferimento alla retribuzione teorica dovuta e non a quella erogata per un ulteriore motivo: poiché prevede che vi sia la maturazione del Tfr anche durante i periodi non lavorati con diritto ad una retribuzione ridotta. Il quarto comma dell'art. 2120 c.c. prevede che in caso di sospensione della prestazione di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, e in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, debba essere computato nella retribuzione utile al calcolo del Tfr l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. L'elenco previsto sembrerebbe essere tassativo e, salvo deroghe previste dalla contrattazione collettiva, ogni altro evento sospensivo della retribuzione non è da considerare utile alla maturazione del Tfr.

In aggiunta alle assenze esplicitamente indicate nell'art. 2120 c.c. la giurisprudenza ha stabilito che sono da considerare come periodi di sospensione della prestazione che sono utili alla maturazione del Tfr anche gli eventi riconducibili alle seguenti casistiche:

- congedo parentale;
- congedo matrimoniale;
- riposi giornalieri della madre e del padre nel primo anno di vita del bambino;
- permessi studio di cui all'art. 10 della legge n. 300/1970;
- contratti di solidarietà difensivi ed espansivi.

Periodi non utili alla maturazione del Tfr

Non sono invece da considerare come periodi utili alla maturazione del Tfr:

- congedo per la formazione di cui all'art. 5 della legge n. 53/2000;
- aspettative per cariche elettive o sindacali di cui all'art. 31 della legge n. 300/1970;
- scioperi;
- aspettative non retribuite;
- permessi non retribuiti.

Casi non disciplinati

Vi sono poi ulteriori assenze «minori» disciplinate dalla legge senza far riferimento specifico al trattamento economico spettante in relazione al Tfr, per le quali si ritiene applicabile quanto stabilito dal principio n. 9 della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che nei casi non disciplinati in modo esplicito dalla norma se «in relazione alla mancata prestazione lavorativa, nulla è dovuto al lavoratore dal datore di lavoro come, ad esempio, scioperi, aspettative, permessi non retribuiti, permessi per malattia del figlio fino a 8 anni di età, il trattamento di fine rapporto non matura» e «Alla medesima conclusione di

Previsioni dei contratti collettivi

Esempi

esclusione si giunge anche se il datore di lavoro dovesse essere obbligato ad anticipare una indennità per conto di enti previdenziali (ad esempio, permessi per donazione di sangue, permessi per assistenza ai familiari portatori di handicaps, ecc.)». Peraltro nella prassi si rileva che quando le casistiche sopra menzionate hanno una durata breve e sono poco rilevanti in termini economici, non riducono l'importo della retribuzione utile al calcolo del Tfr.

I contratti collettivi, di ogni livello, possono integrare le previsioni di cui sopra in relazione a periodi di assenza, prevedendo casistiche di maggior favore per i lavoratori.

3) Ipotizziamo un lavoratore assente per malattia nel mese di aprile 1998 per 4 giorni, dal 23 al 26 aprile; la domenica 26 aprile era in riposo settimanale. Il contratto non prevede il pagamento della carenza per le malattie di durata inferiore ai 5 giorni.

Retribuzione lorda mensile:

- paga base: € 515,42
- contingenza: € 524,94
- superminimo assorbibile: € 34,74
- totale: € 1.075,10

Nel mese vengono svolte 8 ore di lavoro domenicale.

Busta paga

PAGA BASE	CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITA	SUPERMINIMO	PREMIO PRODUZIONE	EDR-VARIE 1	VARIE 2	VARIE 3
515,42	524,94		34,74				
							TOTALE
							1.075,10
CODICE	DESCRIZIONE			QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE
	RETRIBUZIONE			23	41,35	951,05	
	LAVORO DOMENICALE			8	0,60337	4,83	

- Calcolo retribuzione utile al Tfr: € 1.075,10 + € 4,83 = € 1.079,93;
- Tfr lordo maturato: € 1.079,93 : 13,5 = € 79,99.

Il valore della retribuzione mensile preso a base di calcolo non è quello percepito dal lavoratore per le giornate lavorate (€ 951,05) ma il teorico mensile intero (€ 1.075,10), cui si vanno ad aggiungere le voci erogate a titolo non occasionale.

4) Ipotizziamo un lavoratore assente per infortunio per tutto il mese di maggio 1998; infortunio avvenuto il 2 maggio. La festività del 1° maggio è goduta. L'azienda non anticipa l'indennità di inabilità temporanea a carico dell'istituto.

Retribuzione lorda mensile:

- paga base: € 515,42
- contingenza: € 524,94
- superminimo assorbibile: € 34,74
- totale: € 1.075,10

Busta paga

PAGA BASE	CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITA	SUPERMINIMO	PREMIO PRODUZIONE	EDR-VARIE 1	VARIE 2	VARIE 3
515,42	524,94		34,74				
							TOTALE
							1.075,10
CODICE	DESCRIZIONE			QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE
	RETRIBUZIONE			3	41,35	124,05	
	FESTIVITA' GODUTA			1	41,35	41,35	
	INTEGRAZIONE INFORTUNIO C\,DITTA					37,05	

- *Calcolo retribuzione utile al Tfr: € 1.075,10;*
- *Tfr lordo maturato: € 1.075,10 : 13,5 = € 79,64.*

Il valore della retribuzione mensile preso a base di calcolo non è quello percepito dal lavoratore per le giornate lavorate (€ 202,45) ma il teorico mensile intero dovuto per il mese in corso (€ 1.075,10).

Elementi della retribuzione annua utili

Somme non occasionali

La retribuzione da prendere a riferimento come utile al calcolo del Tfr comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura. Si tratta pertanto di una definizione omnicomprensiva, che esclude solamente le somme erogate a titolo di rimborso spese.

Per definirla in concreto e nell'analisi delle singole fattispecie la giurisprudenza e la dottrina si sono concentrate sui due requisiti della «non occasionalità» e della «dipendenza» dal rapporto di lavoro.

La «non occasionalità» dell'erogazione, in relazione alla computabilità ai fini della retribuzione utile al calcolo del Tfr deve essere valutata con riferimento alla «dipendenza» dal rapporto di lavoro applicando:

- un *criterio temporale*, che ne individui la ricorrenza continuativa nel tempo o la reiterazione della corresponsione nel corso del rapporto di lavoro;
- un *criterio causale*, che ne individui il collegamento funzionale tra l'attività svolta dal lavoratore e la realtà aziendale.

I due criteri possono essere utilizzati singolarmente o contemporaneamente, in concorso tra di loro. Sono pertanto da escludere le somme erogate per ragioni occasionali, fortuite o imprevedibili rispetto alle quali il rapporto di lavoro rappresenta solo una mera occasione.

Somme da computare

Pertanto in linea generale possiamo ritenere che i seguenti elementi rientrino nel calcolo della retribuzione annua utile al Tfr:

- minimo contrattuale, paga base, salario o stipendio previsto dai Ccnl;
- indennità di contingenza;
- scatti di anzianità;
- superminimo o *ad personam*;
- superminimi collettivi;
- elemento distinto della retribuzione (Edr);
- indennità di mensa;
- maggiorazioni contrattuali per lavorazioni o orari disagiati (fatte salve diverse previsioni contrattuali);
- straordinari forfetari e maggiorazioni di turno;
- altri elementi corrisposti mensilmente, quali premi presenza, indennità di cassa;
- elementi con corresponsione periodica ricorrente (*bonus*, premi di rendimento, incentivi, partecipazioni agli utili, provvigioni);
- compenso per lavoro straordinario prestato con continuità e non occasionalmente;
- tredicesima mensilità e gratifica natalizia;
- altre mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva;
- importi per festività non godute;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di fondi pensionistici integrativi individuali o collettivi (solo per il periodo antecedente al 28 aprile 1993 - D.Lgs. n. 124/1993);
- premi per polizze stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore.

Somme escluse

Non sono invece da computare:

- rimborsi spese analitici;
- indennità chilometriche per l'utilizzo di veicoli personali per scopi aziendali;
- indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti;
- indennità di trasferta;
- *una tantum* occasionali;
- compenso per lavoro straordinario prestato occasionalmente;
- altre liberalità corrisposte a carattere non ricorrente;
- borse di studio erogate a figli dei dipendenti;
- somme corrisposte in seguito a conciliazioni e/o pronunce giudiziali a titolo di risarcimento (anche a seguito di declaratorie di illegittimità del licenziamento);
- contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di fondi pensionistici integrativi individuali o collettivi (solo per il periodo successivo al 28 aprile 1993 - D.Lgs. n. 124/1993);
- contributi a carico del datore di lavoro versati a fondi assistenziali integrativi.

Esempio

5) Ipotizziamo un lavoratore che nel mese di giugno 1998 è sempre stato presente. Il datore di lavoro per il festeggiamento di un lieto evento corrisponde a tutti i lavoratori € 200,00 a titolo di liberalità. Nel mese il dipendente effettua due trasferte presso due sedi secondarie aziendali. Per la prima trasferta percepisce un rimborso spese di € 0,50 per i 70 km percorsi con auto propria, per la seconda trasferta percepisce € 80 di indennità forfetaria.

Retribuzione lorda mensile:

- paga base: € 515,42
- contingenza: € 524,94
- superminimo assorbibile: € 34,74
- totale: € 1.075,10

Busta paga

PAGA BASE	CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITA	SUPERMINIMO	PREMIO PRODUZIONE	EDR-VARIE 1	VARIE 2	VARIE 3
515,42	524,94		34,74				
							TOTALE
							1.075,10
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE		
	RETRIBUZIONE	26	41,35	1.075,10			
	RIMBORSO KM			35,00			
	INDENNITA' DI TRASFERTA	1		80,00			
	EROGAZIONI LIBERALI			200,00			

- Calcolo retribuzione utile al Tfr: € 1.075,10;
- Tfr lordo maturato: € 1.075,10 : 13,5 = € 79,64.

Il valore della retribuzione mensile preso a base di calcolo non è quello interamente percepito dal lavoratore, in quanto le voci «Rimborso Km», «Indennità di trasferta», «Erogazioni liberali» sono escluse e non concorrono a formare la retribuzione utile al Tfr.

Indennità per ferie non godute

Natura retributiva o risarcitoria

Controversa è la questione in merito alla computabilità dell'indennità per ferie o permessi non goduti corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro. L'orientamento della giurisprudenza è oscillante fra due posizioni: la prima considera l'indennità sostitutiva per ferie non godute come somma avente natura retributiva e coerentemente ne sostiene la computabilità ai fini del calcolo del Tfr; la seconda, al contrario, sostiene la teoria della natura risarcitoria di queste somme e ne esclude la computabilità.

Retribuzioni in natura

Valorizzazione economica	Salvo diversa previsione del contratto collettivo, ai fini della determinazione del valore della retribuzione in natura erogata occorre fare riferimento al valore normale del bene o del servizio. In linea generale è da escludere l'automatica applicabilità dei criteri stabiliti dalla legge in ambito fiscale e previdenziale per alcune forme di retribuzione in natura. Pertanto la valorizzazione economica del benefit rimane in larga parte lasciata alla valutazione del caso specifico sia che si debba valorizzare la concessione di un'autovettura, di un alloggio, di un telefono cellulare o di un personal computer.
Autovettura	Nel caso di autovetture si riscontra nella prassi l'utilizzo dell'importo rilevabile nelle tariffe predisposte dall'AcI, utilizzate per la determinazione del valore imponibile ai fini fiscali della retribuzione in natura, che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e private. Questo criterio è basato sulla ragionevolezza, poiché calcolato prendendo a riferimento una percorrenza media annua. In realtà sarebbe più sostenibile un importo che tenga conto esclusivamente del valore del bene calcolato in base all'effettivo utilizzo dell'auto per motivi personali effettuato in ogni singolo caso.
Alloggio	Alle stesse conclusioni si giunge analizzando i casi di concessione in uso dell'alloggio. L'importo della rendita catastale nella generalità dei casi non sembra congruo rispetto al reale valore del bene concesso. Non vi è dubbio, invece, che siano da considerare come retribuzione utile al Tfr anche i valori delle spese connesse all'alloggio per l'ammontare sostenuto dai datori di lavoro.
Servizio mensa	Il valore del servizio mensa e di eventuali sistemi o prestazioni sostitutive del pasto è da computarsi ai fini del calcolo del Tfr in quanto tali istituti hanno natura assistenziale e non retributiva, quindi non ne deriva alcun effetto ai fini legali e contrattuali del rapporto di lavoro.

Ruolo della contrattazione collettiva

Retribuzione utile al calcolo del Tfr	Per espressa previsione dell'art. 2120 c.c. i contratti collettivi, di ogni livello, possono intervenire a disciplinare quali sono in dettaglio gli elementi rientranti nella retribuzione annua utile ai fini del calcolo, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività espresso in precedenza. È invece precluso alla contrattazione individuale questo potere di deroga. Si segnala che a tal fine è necessario fare riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti al momento dei singoli accantonamenti annuali, escludendo qualsiasi effetto retroattivo nell'individuazione di un elemento della retribuzione utile per il calcolo del Tfr in caso di successione di diverse discipline all'interno del medesimo contratto collettivo. Fra i contratti collettivi nazionali che hanno disciplinato la retribuzione utile al calcolo del Tfr si segnalano le seguenti particolarità.
--	---

Terziario, distribuzione e servizi

Sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

- rimborsi spese
- somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum» gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili
- compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo
- contribuzione ai Fondi Est, Fon.Te, Quas
- indennità sostitutiva del preavviso
- indennità sostitutiva di ferie
- indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'Irpef
- prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore
- elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa

<p>Studi professionali</p>	<p>La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al c. 1 del novellato art. 2120 c.c. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto • eventuali scatti di anzianità • assegni ad personam • aumenti di merito e/o superminimi • tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità • eventuali indennità erogate con continuità • acconti su futuri aumenti contrattuali • somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale
<p>Proprietari di fabbricati</p>	<p>Il Ccnl prevede alcune particolarità per i seguenti profili di inquadramento dei lavoratori:</p> <p><i>profili A):</i> nella determinazione della retribuzione si terrà conto anche della maggiorazione per il lavoro prestato continuativamente nelle domeniche, nonché, limitatamente ai portieri con profili professionali A2), A4), A7) e A9), del valore convenzionale degli elementi della retribuzione corrisposti in natura a titolo di alloggio gratuito, energia elettrica, e riscaldamento dell'alloggio, valori determinati nelle tabelle del Ccnl. Qualora venga corrisposta l'indennità sostitutiva del riscaldamento, si terrà conto di quest'ultima, anziché del relativo valore convenzionale;</p> <p><i>profili D):</i> determinato secondo le norme della legge 29/5/1982, n. 297. Nella determinazione della retribuzione si terrà conto anche della maggiorazione per il lavoro prestato continuativamente nelle domeniche</p>
<p>Metalmecchanica Industria</p>	<p>Calcolato secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile, senza però computare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro 2) a decorrere dall'1/1/1998 e fino al 31/12/1999 la tredicesima mensilità
<p>Metalmecchanica Artigianato</p>	<p>Il trattamento di fine rapporto di lavoro viene regolato dall'art. 2120 del codice civile, dalla legge 29/5/1982, n. 297. A decorrere dal 27/11/1997 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto</p>
<p>Legno Industria</p>	<p>La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del c. 1 dell'art. 2120 c.c. e della suddetta legge è composta tassativamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimo contrattuale • indennità di contingenza • scatti di anzianità • aumenti di merito e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale • premio di produzione; ex art. 21 Ccnl 23/3/1991 - 5/6/1991 e precedenti • premi e provvigioni • maggiorazioni per turni avvicendati • 13.a mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendali • cottimi • indennità maneggio denaro • indennità di mensa
<p>Gomma plastica Industria</p>	<p>La retribuzione annua per la determinazione della quota Tfr spettante è composta esclusivamente dai seguenti elementi retributivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • paga mensile o stipendio (minimo contrattuale, scatti di anzianità e aumenti periodici di anzianità congelati ex art. 21); • indennità di contingenza ed Edr; • maggiorazioni per lavoro in turni avvicendati di cui al c. 4), punto 7), e al c. 5), art. 12 e «ad personam» per mantenimento della maggiorazione di cui all'art. 27 del Ccnl • premio di produzione, nonché l'indennità sostitutiva del premio di risultato • cottimo o «ad personam» • compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali • indennità di mensa • dagli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13a mensilità e di indennità sostitutiva del preavviso

<p>Farmacie private</p>	<p>Sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, le seguenti somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimborsi spese • somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili • compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo • corrispettivi e maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore laureato e non laureato sempre che non si tratti di servizio notturno permanente (tutte le notti) • indennità sostitutiva del preavviso • indennità sostitutiva di ferie • indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (Inps, Inail); • prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore • elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa
<p>Edilizia Industria operai</p>	<p>La retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimo di paga base • indennità di contingenza • elemento economico territoriale • indennità territoriale di settore • superminimi ad personam di merito o collettivi • maggiorazione del 18,5% per gratifica natalizia e ferie • percentuale per i riposi annui • utile di cottimo e concottimo • indennità sostitutiva di mensa • indennità di trasporto • indennità per lavori speciali disagiati • indennità per lavori in alta montagna • indennità di cantiere ferroviario
<p>Edilizia Industria impiegati</p>	<p>La retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimo di stipendio • ex indennità di contingenza • premio di produzione • elemento economico territoriale • aumenti periodici di anzianità • superminimi ad personam di merito o collettivi • 13a mensilità • premio annuo e premio di fedeltà • indennità di cassa e di maneggio denaro • indennità sostitutiva di mensa • indennità speciale di cui all'art. 47 del Ccnl • indennità di trasporto • indennità per lavori in galleria • indennità per lavori in alta montagna
<p>Dirigenti Terziario</p>	<p>Determinato secondo le norme della legge 29/5/1982, n. 297. A decorrere dall'1/7/2009, i redditi derivanti da piani di stock option non rilevano ai fini del calcolo del Tfr</p>
<p>Dirigenti Industria</p>	<p>Per il computo del trattamento di fine rapporto si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione e ogni altro compenso e indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì parte della retribuzione l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale</p>

Trasporto merci e logistica

La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del Tfr è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:

- minimo tabellare
- aumenti periodici di anzianità
- aumenti di merito o superminimi
- premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all'art. 45 del Ccnl 1/3/1991 (Ccnl Trasporto merci)
- erogazioni previste dagli accordi di secondo livello, salvo che ne sia ivi prevista l'esclusione dal Tfr
- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste
- 13a e 14a mensilità
- parte retributiva della trasferta a norma dell'art. 6 della sezione prima della parte speciale (Ccnl Trasporto merci)
- indennità di lavoro notturno a norma dell'art. 14
- eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art. 3 della sezione prima della parte speciale (Ccnl Trasporto merci)
- indennità di funzione per i quadri

Detrazione del contributo aggiuntivo

Contributo a carico del lavoratore

Per il calcolo dell'accantonamento annuo del Tfr la legge n. 297/1982 ha, inoltre, introdotto un contributo aggiuntivo a favore del Fondo pensione lavoratori dipendenti volto al miglioramento dei trattamenti pensionistici, ponendolo a carico del lavoratore, per un importo pari allo 0,50%, non della retribuzione utile al Tfr, ma del normale imponibile contributivo annuo. In pratica si è previsto un aumento della contribuzione a carico del lavoratore per le aliquote lvs.

Recupero dal fondo accantonato

Tale contributo è versato mensilmente dal datore di lavoro e viene recuperato in sede di accantonamento di fine anno sul Tfr maturato. La detrazione deve essere effettuata fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dell'accantonamento annuo dovuto.

Esclusioni

Non sono tenuti al versamento del contributo i seguenti lavoratori:

- apprendisti;
- lavoratori con agevolazioni contributive e contribuzione pari a quella per gli apprendisti (ad esempio gli assunti in mobilità);
- addetti al lavoro domestico.

Misura ridotta

Il contributo aggiuntivo è dovuto in misura ridotta durante i periodi di fruizione di agevolazioni o di sgravi contributivi (ad esempio in caso di contribuzione ridotta al 50% per le assunzioni in sostituzione di maternità nelle aziende con meno di 20 dipendenti).

Riprendendo gli esempi precedenti, si illustrano i calcoli degli importi da sottrarre al Tfr lordo da accantonare:

Esempi

1) Lavoratore assunto il giorno 9.3.1998 al 4° livello Pubblici esercizi.

- *Calcolo retribuzione utile al Tfr:* € 1.075,10 + € 4,83 = € 1.079,93
- *Tfr lordo maturato:* € 1.079,93 : 13,5 = € 79,99
- *imponibile previdenziale:* € 897,00 (non arrotondato 896,84) × 0,50% = € 4,49
- *Tfr netto del mese:* € 79,99 - € 4,49 = € 75,50

2) Lavoratore assunto il giorno 23.3.1998 al 4° livello Pubblici esercizi.

- *Calcolo retribuzione utile al Tfr:* € 330,80 + € 4,83 = € 335,63
- *Tfr lordo maturato:* € 335,63 : 13,5 = € 24,86
- *imponibile previdenziale:* € 401,00 (non arrotondato 400,64) × 0,50% = € 2,00
- *Tfr netto del mese:* € 24,86 - € 2,00 = € 22,86

3) Lavoratore assente per malattia nel mese di aprile 1998 per 4 giorni, dal 23 al 26 aprile; la domenica 26 aprile era in riposo settimanale.

- *Calcolo retribuzione utile al Tfr:* € 1.075,10 + € 4,83 = € 1.079,93

- Tfr lordo maturato: € 1.079,93 : 13,5 = € 79,99
- imponibile previdenziale: € 956,00 (non arrotondato 955,88) × 0,50% = € 4,78
- Tfr netto del mese: € 79,99 - € 4,78 = € 75,21

4) Lavoratore assente per tutto il mese di maggio 1998 per infortunio. Infortunio avvenuto il 2 maggio. La festività del 1° maggio è goduta.

- Calcolo retribuzione utile al Tfr: € 1.075,10
- Tfr lordo maturato: € 1.075,10 : 13,5 = € 79,64
- imponibile previdenziale: € 202,00 (non arrotondato 202,45) × 0,50% = € 1,01
- Tfr netto del mese: € 79,64 - € 1,01 = € 78,63

5) Lavoratore nel mese di giugno 1998 sempre presente.

- Calcolo retribuzione utile al Tfr: € 1.075,10
- Tfr lordo maturato: € 1.075,10 : 13,5 = € 79,64
- imponibile previdenziale: € 1.109,00 (non arrotondato 1.108,62) × 0,50% = € 5,55
(erogazioni liberali considerate esenti nell'anno 1998 e trasferta imponibile solo per la parte eccedente l'importo di € 46,48)
- Tfr netto del mese: € 79,64 - € 5,55 = € 74,09

Si rileva come in ogni esempio ci sia una differenza sostanziale tra la valorizzazione della retribuzione utile al calcolo sul Tfr e la valorizzazione dell'imponibile contributivo su cui deve essere calcolato il contributo aggiuntivo da detrarre.

Accantonamento del Tfr a fine anno e rivalutazione annua

Le operazioni di calcolo sino ad ora esposte sono quelle a ricorrenza mensile. A livello contabile il Tfr può essere contabilizzato e accantonato mensilmente oppure a fine anno. La seconda ipotesi è quella più frequentemente utilizzata e comporta la rilevazione di un ulteriore importo: la rivalutazione annua.

Riassumendo, le operazioni da effettuare per il calcolo del Tfr sono le seguenti:



Tasso di rivalutazione

Il Tfr accantonato è soggetto ad una rivalutazione annua, da calcolarsi al 31 dicembre di ogni anno, mediante l'applicazione di un tasso composto da una quota fissa pari all'1,5% e una quota variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (art. 2120 c.c.). Viene rivalutato il Tfr accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, con esclusione della quota maturata nell'anno.

Cessazione rapporto di lavoro

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di liquidazione di anticipi del Tfr, il tasso preso a riferimento è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Quindi il tasso di rivalutazione è composto dal

75% della differenza dell'indice Istat risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto all'indice Istat del mese di dicembre dell'anno precedente, più tanti dodicesimi della quota fissa pari all'1,5%, per quanti sono i mesi trascorsi dall'inizio dell'anno. Anche in questo caso le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero, pertanto:

Periodo di cessazione	Mese di riferimento per indice Istat
15/1-14/2	Gennaio
15/2-14/3	Febbraio
15/3-14/4	Marzo
15/4-14/5	Aprile
15/5-14/6	Maggio
15/6-14/7	Giugno
15/7-14/8	Luglio
15/8-14/9	Agosto
15/9-14/10	Settembre
15/10-14/11	Ottobre
15/11-14/12	Novembre
15/12-14/1	Dicembre

Esempio

Calcolo della rivalutazione

Completando i calcoli fatti negli esempi precedenti potremmo ipotizzare di avere questa situazione:

Anno 1998:

Mese	Retribuzione utile Tfr	Imponibile previdenziale	Tfr lordo	Contributo aggiuntivo	Tfr netto	Rif. esempio
gennaio						
febbraio						
marzo	€ 1.079,93	€ 897,00	€ 79,99	€ 4,49	€ 75,50	esempio 1)
aprile	€ 1.079,93	€ 956,00	€ 79,99	€ 4,78	€ 75,21	esempio 3)
maggio	€ 1.075,10	€ 202,00	€ 79,64	€ 1,01	€ 78,63	esempio 4)
14a	€ 358,37	€ 358,00	€ 26,55	€ 1,79	€ 24,76	
giugno	€ 1.075,10	€ 1.109,00	€ 79,64	€ 5,55	€ 74,09	esempio 5)
luglio	€ 1.089,64	€ 1.109,00	€ 80,71	€ 5,55	€ 75,17	
agosto	€ 1.089,64	€ 1.109,00	€ 80,71	€ 5,55	€ 75,17	
settembre	€ 1.089,64	€ 1.109,00	€ 80,71	€ 5,55	€ 75,17	
ottobre	€ 1.089,64	€ 1.109,00	€ 80,71	€ 5,55	€ 75,17	
novembre	€ 1.089,64	€ 1.109,00	€ 80,71	€ 5,55	€ 75,17	
13a	€ 895,92	€ 896,00	€ 66,36	€ 4,48	€ 61,88	
dicembre	€ 1.089,06	€ 1.144,00	€ 80,67	€ 5,72	€ 74,95	
totale	€ 12.101,60	€ 11.107,00	€ 896,42	€ 55,54	€ 840,88	

Anni successivi fino al 31/12/2000:

Anno	Retrib. utile Tfr	Imponibile prev.le	Tfr lordo	Contributo aggiuntivo	Tfr netto	Tasso rival.ne	Rival.ne	Imposta sostit.	Tfr totale
1998	€ 12.101,60	€ 11.107,00	€ 896,42	€ 55,54	€ 840,88				
1999	€ 22.000,00	€ 24.000,00	€ 1.629,63	€ 120,00	€ 1.509,63	3,095745	€ 26,03		€ 2.376,54
2000	€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 1.777,78	€ 75,00	€ 1.702,78	3,538043	€ 84,08		€ 4.163,40

Per il calcolo delle rivalutazioni occorre tener presente che:

- anno 1998: non vi è rivalutazione in quanto al 31 dicembre 1997 non c'è fondo accantonato;

- anno 1999: l'importo da rivalutare è di € 840,88 da moltiplicare per il tasso di rivalutazione;
- anno 2000: l'importo da rivalutare è di € 2.376,54 costituito da: Tfr al 31 dicembre 1998 (€ 840,88) + Tfr maturato nel 1999 (€ 1.509,63) + rivalutazione al 31 dicembre 1999 (€ 26,03).

Imposta sostitutiva

Per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 occorre invece introdurre un ulteriore elemento di natura fiscale: l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr. A far data dal 1° gennaio 2001 le rivalutazioni del Tfr accantonato sono soggette ad un regime di tassazione separata, che equipara dal punto di vista fiscale tali somme alle rendite finanziarie, rendendole soggette ad un'imposta sostitutiva mediante applicazione di un'aliquota agevolata pari all'11%. L'imposta viene calcolata all'atto della rivalutazione, quindi a fine anno oppure all'atto della cessazione, ma è versata cumulativamente per tutti i lavoratori dell'azienda in due fasi: un acconto entro il 16 dicembre di ogni anno e un saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Anno	Retrib. utile Tfr	Imponibile prev.le	Tfr lordo	Contributo aggiuntivo	Tfr netto	Tasso rival.ne	Rival.ne	Imposta sostit.	Tfr totale
1998	€ 12.101,60	€ 11.107,00	€ 896,42	€ 55,54	€ 840,88				
1999	€ 22.000,00	€ 24.000,00	€ 1.629,63	€ 120,00	€ 1.509,63	3,095745	€ 26,03		€ 2.376,54
2000	€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 1.777,78	€ 75,00	€ 1.702,78	3,538043	€ 84,08		€ 4.163,40
2001	€ 26.000,00	€ 28.000,00	€ 1.925,93	€ 140,00	€ 1.785,93	3,219577	€ 134,04	€ 14,74	€ 6.068,63
2002	€ 28.000,00	€ 30.000,00	€ 2.074,07	€ 150,00	€ 1.924,07	3,50431	€ 212,66	€ 23,39	€ 8.181,97
2003	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 2.222,22	€ 160,00	€ 2.062,22	3,200252	€ 261,84	€ 28,80	€ 10.477,23
2004	€ 32.000,00	€ 34.000,00	€ 2.370,37	€ 170,00	€ 2.200,37	2,793103	€ 292,64	€ 32,19	€ 12.938,05
2005	€ 34.000,00	€ 36.000,00	€ 2.518,52	€ 180,00	€ 2.338,52	2,952785	€ 382,03	€ 42,02	€ 15.616,58
2006	€ 36.000,00	€ 38.000,00	€ 2.666,67	€ 190,00	€ 2.476,67	2,747031	€ 428,99	€ 47,19	€ 18.475,05
2007	€ 38.000,00	€ 40.000,00	€ 2.814,81	€ 200,00	€ 2.614,81	3,485981	€ 644,04	€ 70,84	€ 21.663,06
2008	€ 40.000,00	€ 42.000,00	€ 2.962,96	€ 210,00	€ 2.752,96	3,036419	€ 657,78	€ 72,36	€ 25.001,45
2009	€ 42.000,00	€ 44.000,00	€ 3.111,11	€ 220,00	€ 2.891,11	2,224907	€ 556,26	€ 61,19	€ 28.387,63
2010	€ 44.000,00	€ 46.000,00	€ 3.259,26	€ 230,00	€ 3.029,26	2,935935	€ 833,44	€ 91,68	€ 32.158,65
2011	€ 46.000,00	€ 48.000,00	€ 3.407,41	€ 240,00	€ 3.167,41	3,880058	€ 1.247,77	€ 137,26	€ 36.436,58
2012	€ 8.000,00	€ 15.000,00	€ 592,59	€ 75,00	€ 517,59	1,240385	€ 451,95	€ 49,71	€ 37.356,41

L'importo da accantonare a partire dall'anno 2001 è pertanto ridotto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

Tfr totale accantonato

Pertanto avremo il seguente calcolo:

€ 4.163,40 (Tfr anno accantonato all'anno precedente) +
 € 1.925,93 (Tfr maturato nell'anno 2001) -
 € 140,00 (contributo aggiuntivo lvs) +
 € 134,04 (rivalutazione Tfr anno 2001: € 4.163,40 x 3,219577) -
 € 14,74 (imposta sostitutiva: € 134,04 x 11%) =
 € 6.068,63 (Tfr totale accantonato)

continuando fino al momento della cessazione, ipotizzata nel 31 marzo 2012, in cui si prenderà a riferimento come coefficiente di rivalutazione del Tfr quello di febbraio 2012. Avremo pertanto alla cessazione un Tfr lordo da erogare pari a € 37.356,41.

Anticipazione

Misura	Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Motivazioni	La richiesta deve essere giustificata dalla ricorrenza di determinati eventi: a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;

Limiti	<p>c) durante i periodi di fruizione dei congedi parentali; d) durante i congedi per la formazione previsti dalla legge n. 53/2000.</p> <p>Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.</p>
Previsioni del Ccnl	<p>Anche in questo caso i Ccnl possono prevedere condizioni migliorative, sia per quanto concerne le casistiche che consentano la richiesta di anticipo che per eventuali condizioni di priorità o precedenza nell'accoglimento delle richieste.</p>
Tfr destinato alla previdenza compl.	<p>Per i lavoratori che hanno destinato il Tfr ad una forma pensionistica complementare ci sono alcune particolarità:</p> <p>1) in qualsiasi momento possono richiedere un anticipo pari al 75% per spese sanitarie; 2) dopo otto anni di iscrizione al fondo possono richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un anticipo pari al 75% per l'acquisto o la ristrutturazione della casa, propria o per i figli; • una quota pari al 30% del Tfr versato per esigenze soggettive ulteriori e non specifiche.
Calcolo della rivalutazione	<p>L'anticipazione è detratta dal Tfr accantonato al momento dell'erogazione, effettuando nel mese di erogazione la rivalutazione del Tfr. Qualora il lavoratore risulti ancora in forza al 31 dicembre dell'anno, si procederà ulteriormente alla rivalutazione del Tfr accantonato, tenendo conto dell'anticipazione erogata e della rivalutazione già calcolata nel corso dell'anno.</p> <p>La prima rivalutazione si calcola moltiplicando il fondo accantonato al 31 dicembre per il coefficiente di rivalutazione in vigore nel mese di erogazione dell'anticipo. La rivalutazione a fine anno si ottiene moltiplicando il Tfr dell'anno precedente ridotto della quota anticipata per il differenziale del coefficiente di rivalutazione al 31 dicembre dell'anno corrente rispetto al coefficiente di rivalutazione applicato nel mese dell'anticipo.</p>

Esempio

Riprendendo l'esempio di calcolo effettuato in precedenza si ipotizza che il lavoratore abbia richiesto nel mese di ottobre 2010 un anticipo pari a € 20.000 del Tfr.

Nel mese di ottobre 2010 il coefficiente è pari a 2,354566; il fondo Tfr al 31 dicembre 2009 è pari a € 28.387,63.

La prima rivalutazione è così calcolata:

$$\bullet \text{ € } 28.387,63 \times 2,354566 = \text{€ } 668,41$$

la seconda rivalutazione è così calcolata:

$$\bullet (\text{€ } 28.387,63 - \text{€ } 20.000) \times (2,935935 - 2,354566) = \text{€ } 48,76$$

Quindi il totale della rivalutazione annua lorda è € 668,41 + € 48,76 = € 717,17 cui andrà sottratta l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr. Avremo pertanto la seguente situazione Tfr:

Anno	Retrib. utile tfr	Imponibile prev.le	Tfr lordo	Contributo aggiuntivo	Tfr netto	Tasso rival.ne	Rival.ne	Imposta sostit.	Tfr totale
1998	€ 12.101,60	€ 11.107,00	€ 896,42	€ 55,54	€ 840,88				
1999	€ 22.000,00	€ 24.000,00	€ 1.629,63	€ 120,00	€ 1.509,63	3,095745	€ 26,03		€ 2.376,54
2000	€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 1.777,78	€ 75,00	€ 1.702,78	3,538043	€ 84,08		€ 4.163,40
2001	€ 26.000,00	€ 28.000,00	€ 1.925,93	€ 140,00	€ 1.785,93	3,219577	€ 134,04	€ 14,74	€ 6.068,63
2002	€ 28.000,00	€ 30.000,00	€ 2.074,07	€ 150,00	€ 1.924,07	3,50431	€ 212,66	€ 23,39	€ 8.181,97
2003	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 2.222,22	€ 160,00	€ 2.062,22	3,200252	€ 261,84	€ 28,80	€ 10.477,23
2004	€ 32.000,00	€ 34.000,00	€ 2.370,37	€ 170,00	€ 2.200,37	2,793103	€ 292,64	€ 32,19	€ 12.938,05
2005	€ 34.000,00	€ 36.000,00	€ 2.518,52	€ 180,00	€ 2.338,52	2,952785	€ 382,03	€ 42,02	€ 15.616,58
2006	€ 36.000,00	€ 38.000,00	€ 2.666,67	€ 190,00	€ 2.476,67	2,747031	€ 428,99	€ 47,19	€ 18.475,05
2007	€ 38.000,00	€ 40.000,00	€ 2.814,81	€ 200,00	€ 2.614,81	3,485981	€ 644,04	€ 70,84	€ 21.663,06
2008	€ 40.000,00	€ 42.000,00	€ 2.962,96	€ 210,00	€ 2.752,96	3,036419	€ 657,78	€ 72,36	€ 25.001,45
2009	€ 42.000,00	€ 44.000,00	€ 3.111,11	€ 220,00	€ 2.891,11	2,224907	€ 556,26	€ 61,19	€ 28.387,63
2010-10	€ 38.000,00	€ 39.000,00	€ 2.814,81	€ 195,00	€ 2.619,81	2,354566	€ 668,41	€ 73,52	€ 31.602,33
2010-12	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 444,44	€ 35,00	€ 409,44	2,935935	€ 48,76	€ 5,36	€ 12.055,17
2011	€ 46.000,00	€ 48.000,00	€ 3.407,41	€ 240,00	€ 3.167,41	3,880058	€ 467,75	€ 51,45	€ 15.638,87
2012	€ 8.000,00	€ 15.000,00	€ 592,59	€ 75,00	€ 517,59	1,240385	€ 193,98	€ 21,34	€ 16.329,11